



COMUNE DI MONASTEROLO DI Savigliano

PROVINCIA DI CUNEO

Ordinanza n. 6/2020

IL SINDACO

Visto il DPCM 26 aprile 2020, art. 1 lettera Z).

Richiamato il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i.

Rilevato che con propria ordinanza n. 03 del 24/03/2020, è stata disposta la sospensione di tutte le forme di mercato su area pubblica nel territorio comunale.

Visto l'allegato A d.g.r. n.° 32- 2642 del 2/4/2001, testo coordinato con norme successive - titolo III - mercati e altre forme di commercio su area pubblica capo I- adempimenti comunali, il quale al punto 3, prevede che: "In deroga alle modalità procedurali di cui ai precedenti n. 1 e 2, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica. ...omissis...".

Richiamato il Regolamento per le aree mercatali del Comune di Monasterolo di Savigliano.

Visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato che, la normativa generale, prevede la possibilità di garantire le forme mercatali limitatamente al solo settore alimentare, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale e nel rispetto di specifiche modalità di accesso per evitare assembramenti.

Ritenuto opportuno, a modifica di quanto precedentemente disposto, al fine di consentire alla popolazione un più agevole approvvigionamento di generi alimentari nonché evitare l'eccessivo addensamento di acquirenti nelle attività commerciali al dettaglio in sede fissa, riattivare il mercato alimentare settimanale.

Accertato che l'area mercatale del Comune di Monasterolo di Savigliano è ampiamente sovradimensionata in relazione all'unico banco che frequenta ordinariamente durante le tre giornate settimanali previste dal Regolamento stesso, ponendo in vendita generi alimentari e la stessa rende possibile garantire un adeguato controllo delle disposizioni volte ad impedire spontanee forme di assembramento generate dalle operazioni di vendita ed il rispetto della distanza minima interpersonale non inferiore ad un metro.

Ritenuto che per le ragioni anzi esposte ricorrano le condizioni previste dall'art.50, comma 5 del D.Lgs 267/2000-TUEL che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Riservandosi ulteriori provvedimenti ad integrazione e/o modifica in base all'evoluzione della criticità sanitaria in corso della malattia infettiva diffusiva COVID-19.

ORDINA

A sostituzione della propria ordinanza n. 03 del 24/03/2020, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente, dal giorno 4 maggio 2020 e fino a nuova disposizione:



COMUNE DI MONASTEROLO DI Savigliano

PROVINCIA DI CUNEO

1. La riattivazione del mercato settimanale del lunedì, mercoledì e giovedì, limitatamente alla vendita di soli generi alimentari.
2. Che gli operatori commerciali alimentari ordinariamente ubicati in P.zza Libertà, mantengano la loro disposizione.
3. Che le assenze da parte degli operatori dell'area mercatale per il periodo indicato non siano conteggiate ai fini della decadenza della concessione di posteggio.
4. L'area mercatale sarà delimitata da transenne e dopo l'allestimento del banco, sarà consentito il solo accesso pedonale, dove il titolare dell'attività di vendita operante provvederà a disciplinare e monitorare l'affluenza dei clienti al banco.
5. Che il massimo numero di persone, oltre agli operatori del mercato ed ai loro dipendenti, che potranno essere contemporaneamente presenti nella porzione di P.zza Libertà adibita al mercato, sia fissato in n. 3.
6. E' fatto divieto alle persone di accedere alle aree di mercato prive di mascherina filtrante protettiva.
7. Che tutti gli operatori del mercato indossino mascherina protettiva e guanti in lattice.
8. Che tutti gli operatori del mercato costantemente vigilino al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro sia tra di loro che con la loro clientela.
9. Che tutti gli operatori del mercato si facciano parte attiva garantendo il rispetto della distanza interpersonale non inferiore al metro tra gli avventori/clienti del loro punto vendita, evitando ogni assembramento.
10. Che ogni esercente davanti o in prossimità del proprio banco provveda ad allestire strutture od ostacoli leggeri (ad esempio cavalletti collegati da nastro bianco e rosso, etc.) non pericolosi e rimovibili, tali da garantire distanziata la clientela ed impedire il contatto con la merce esposta, la distanza minima da garantire dalla merce esposta non dovrà essere inferiore a 50 cm.
11. Resta vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggi a sosta prolungata in tutto il territorio comunale, poiché per tali modalità di vendita è impossibile controllare e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

AVVERTE

- a) Salvo che il fatto costituisca reato:
- b) il mancato rispetto delle norme in materia di distanziamento sociale contenute nella presente ordinanza sarà punito mediante applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400,00 a euro 3000,00. L'applicazione delle sanzioni segue la procedura dettata dall'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020;
- c) il mancato rispetto delle norme in materia di organizzazione delle attività di vendita e di quanto previsto dalla presente ordinanza diverse dalle norme di contenimento della diffusione del virus covid-19, sarà punito mediante applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 (art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000).
- d) per tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività mercatali si rimanda agli obblighi divieti o limitazioni disciplinate del vigente regolamento comunale in materia e dalla normativa generale sul commercio;



COMUNE DI MONASTEROLO DI Savigliano

PROVINCIA DI CUNEO

- e) la Polizia Locale, è incaricata di dare esecuzione alla presente ordinanza provvedendo al saltuario monitoraggio del regolare afflusso degli acquirenti;
- f) la Polizia locale e le Forze dell'ordine, sono incaricati per la vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente ordinanza ed al rispetto delle disposizioni normative in generale per la lotta alla diffusione della malattia COVID-19;
- g) Il personale dell'Ufficio Lavori Pubblici è incaricato dell'allestimento dei materiali necessari per approntare le chiusure e le delimitazioni delle aree mercatali, unitamente all'affissione di copia della presente ordinanza;
- h) qualora gli addetti alla vigilanza rilevino che i titolari dell'attività di vendita non riesca a garantire il distanziamento sociale non inferiore al metro tra gli avventori, potranno sospendere l'accesso delle persone fino al ripristino della regolarità della condizione di sicurezza;
- i) che contro il presente provvedimento sono ammessi:
- j) ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notizia certa del provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del D.P.R. 1199/1971;
- k) ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi il Prefetto.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia:
 - Pubblicata all'albo pretorio della Città di Monasterolo di Savigliano per 30 gg;
 - Affissa agli ingressi dell'area mercatale;
 - trasmessa a:
 - a) Questura di Cuneo, gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it;
 - b) Comando Stazione Carabinieri di Scarnafigi, tcn25088@pec.carabinieri.it;
 - c) Comando Tenenza Guardia di Finanza di Fossano, cn1240000p@pec.gdf.it;
 - d) Comando Polizia Locale Unione Terre Pianura Savigliano;
2. Che del presente provvedimento venga data comunicazione:
 - alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e degli agricoltori:
 - a) info@ascomsavigliano.it;
 - b) confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it;
 - c) zona.savigliano.cn@coldiretti.it;
3. Agli organi di stampa locali:
 - a) redazione@corrieresavigliano.it;
 - b) redazione@ilsaviglianese.com;

Monasterolo di Savigliano, 30 Aprile 2020

IL SINDACO
Autorità Sanitaria Locale
(Giorgio Alberione)